
Novembre
2022

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
5



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA..... 3

GIURISPRUDENZA NAZIONALE 4

 CORTE COSTITUZIONALE 4

 CASSAZIONE SEZIONI UNITE..... 5

 CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI 5

 CORTE D’APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE 8

 CODICE PROCEDURA CIVILE 8

 SPESE PROCESSUALI..... 8

 INTERVENTO DI TERZI E LITISCONSORZIO 8

 OPPOSIZIONE DI TERZO ALL’ESECUZIONE..... 9

 ARBITRATO 9

 CODICE CIVILE 9

 DISTANZE LEGALI 9

 OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 10

 CONTRATTO DI VENDITA 10

 CONTRATTO DI APPALTO 10

 DIVISIONE E USUCAPIONE 11

 RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE 11

 CONTRATTI BANCARI 12

 CORTE D’APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO..... 13

 LAVORO PUBBLICO..... 13

 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI 14

 PREVIDENZA E OBBLIGO CONTRIBUTIVO 15

 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE..... 16

NORMATIVA

Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 151 “Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 243 del 17 ottobre 2022 - Supplemento Ordinario 38](#)).

Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 243 del 17 ottobre 2022 - Supplemento Ordinario 38](#)).

OSSERVATORIO**GIURISPRUDENZA NAZIONALE****CORTE COSTITUZIONALE****Corte Cost. n. 209 del 12/09/2022 - deposito 13/10/2022**

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707 lettera b), della legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)', nella parte in cui stabilisce: 'per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente', anziché disporre: 'per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente'. Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile. In via consequenziale l'illegittimità va estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l'esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (art. 1, comma 741, lettera b) secondo periodo della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del d.l. n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 215 del 2021.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 32914 ud. 27/09/2022 - deposito 08/11/2022

In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la "*condictio indebiti*" ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza "*ab origine*" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile; b) non opera la "*condictio indebiti*" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'*an debeatur*, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto *ex tunc*, "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata (sotto il profilo del *quantum*) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi *sub b)*, in presenza di modifica, con effetto *ex tunc*, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 32061 ud. 19/07/2022 - deposito 31/10/2022

In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c..

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 30148 ud. 22/03/2022 - deposito 13/10/2022

L'istituto della sospensione necessaria si poggia: sulla rilevazione del rapporto di dipendenza che si effettua ponendo a raffronto gli elementi fondanti delle due cause, quella pregiudicante e quella pregiudicata; sulla conseguente necessità che i fatti siano conosciuti e giudicati secondo diritto nello stesso modo; sullo stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa perché controversi fra le parti. Solo la contemporanea sussistenza di questi tre presupposti comporta il rischio della duplicazione dell'attività di cognizione nei due processi pendenti con conseguente concessione della sospensione.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 32212 ud. 19/10/2022 - deposito 02/11/2022

Al credito vantato da un coniuge separato nei confronti dell'altro per la restituzione di somme pagate per spese relative ad un immobile in comproprietà con l'altro coniuge, non si applica la sospensione della prescrizione *ex art. 2941 c.c., n. 1*, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "*ratio legis*", da individuarsi, tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post -matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza.

Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 31844 ud. 23/06/2020 - deposito 27/10/2022

L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente; pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento *ex art. 543 c.p.c.*, giacché - per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, *ex art. 2932 c.c.* - è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione.

Cass. Civ. sez. VI, sentenza n. 31633 ud. 13/09/2020 - deposito 26/10/2022

Commettere un errore non è di per sé indice d'una condotta colposa. Un errore può essere tanto colpevole quanto incolpevole, e dunque allegare che un danno aquiliano è stato causato "per errore" non basta, di per sé, ad assolvere anche l'onere di allegazione (e tanto meno di prova) dell'esistenza d'una colpa civile in capo a chi quell'errore commise (nella specie, è stato escluso il risarcimento in favore degli attori, nella cui abitazione avevano fatto irruzione i Carabinieri in base ad un mero sospetto rivelatosi poi infondato, atteso che l'esito negativo della perquisizione non bastava a dimostrare che la scelta di eseguirla fu colposa).

Cass. Civ. sez. VI, sentenza n. 31006 ud. 26/05/2022 - deposito 20/10/2022

La responsabilità *ex art. 2051 c.c.* postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato 'cagionato' dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è - come detto - del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'*art. 2051 c.c.* Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato (esclusa, nella specie, la responsabilità del Comune per il danno occorso ad un motociclista scivolato a causa di materiale presente sulla strada, atteso che l'evento dannoso era da ascrivere esclusivamente ad una guida disattenta e imprudente del motociclista, tale da assumere un'idoneità causale

suscettibile di interrompere ogni nesso con gli aspetti di pericolosità della cosa custodita dal Comune).

Cass. Civ. sez. Lav., sentenza n. 32104 ud. 05/10/2022 - deposito 31/10/2022

La carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico che deve essere attribuita al personale docente *tout court*, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori. Il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.

CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. CIVILE

CODICE PROCEDURA CIVILE

SPESE PROCESSUALI

Corte d'Appello, sentenza n. 592 - deposito 09/11/2022

In merito alla liquidazione delle spese, l'art. 91, co. 1 c.p.c. pone il principio generale per cui *“Il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare, insieme con gli onorari di difesa.”*, sicché il Giudicante è tenuto a provvedere sulle spese quando chiude per l'appunto il processo davanti a sé. Se dunque è vero che il Giudice di prime cure doveva necessariamente pronunciarsi anche sulla divisione, è altrettanto vero che con la sentenza parziale e definitiva gravata lo stesso aveva definito il giudizio sulla domanda di usucapione, potendo quindi, in relazione a quella domanda, regolare anche le spese di lite.

Corte d'Appello, sentenza n. 570 - deposito 27/10/2022

Le “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano una deroga alla regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. sono costituite da ipotesi che riguardano il mutamento, in corso di causa, del quadro di riferimento della controversia, che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.

Corte d'Appello, sentenza n. 528 - deposito 11/10/2022

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali, si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri. Nella specie non vi erano “una pluralità di domande contrapposte”, ma più domande della stessa parte, né era stata “accolta parzialmente l'unica domanda proposta”: vi erano due domande, una delle quali era stata accolta integralmente, ciò che consente di ritenere in questo caso applicabile il principio della soccombenza. Del resto, in presenza di un accoglimento totale di una delle domande proposte dalla medesima parte, il rigetto di altra domanda non è fatto idoneo ad escludere l'applicazione del principio della soccombenza, essendo già l'accoglimento totale di una domanda, di per sé, presupposto di applicazione di tale principio. (Nella specie la domanda accolta, volta ad ottenere la declaratoria della nullità del contratto, era la domanda principale, quella che aveva impegnato quasi del tutto il contraddittorio tra le parti; invece, la domanda risarcitoria, poiché era priva di ogni allegazione prima ancora che di ogni prova, non aveva comportato particolari oneri difensivi né istruttori in seno al giudizio di I grado.)

INTERVENTO DI TERZI E LITISCONSORZIO

Corte d'Appello, sentenza n. 547 - deposito 18/10/2022

La chiamata in causa del terzo non può essere effettuata innanzi al Giudice *ad quem* in quanto, per qualsivoglia tipo di azione, tra cui anche l'azione di regresso, va necessariamente assicurato il doppio grado di giudizio. Inoltre, l'art. 354 c.p.c. non consente la rimessione degli atti al Giudice a quo, in quanto tra le ipotesi di rimessione tassativamente enucleate dalla norma non figura la fattispecie del litisconsorzio facoltativo. Nel caso di specie, in primo grado, nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto, parte attrice aveva posto la domanda di manleva chiedendo al giudice di disporre la chiamata in causa dell'accollante *ex art. 102 c.p.c.*, domanda rigettata dal giudice di prime cure poiché la chiamata del terzo in garanzia andava ricondotta alla fattispecie del litisconsorzio facoltativo *ex art. 106 c.p.c.*. Sebbene il richiamo all'art. 102 c.p.c. fosse errato, in ossequio al principio *iura novit curia*, spettava al Giudice di primo grado la corretta qualificazione della domanda; tuttavia, per i principi sopra esposti, la chiamata del terzo non può essere effettuata nel giudizio di appello.

OPPOSIZIONE DI TERZO ALL'ESECUZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 467 - deposito 20/09/2022

In caso di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c., il terzo è legittimato soltanto a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non anche ad eccepire i vizi della relativa procedura, non avendo la qualità di parte nel processo esecutivo. Ne deriva che il terzo opponente non può sollevare l'eccezione di estinzione della procedura esecutiva. Nel caso di specie era stata dedotta l'inattività del creditore procedente, il quale, non avendo corrisposto le somme necessarie per la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche entro il termine stabilito nell'ordinanza di vendita a pena di improcedibilità, aveva determinato l'estinzione della procedura esecutiva *ex artt. 630 e 631 bis c.p.c.*

ARBITRATO

Corte d'Appello, sentenza n. 557 - deposito 25/10/2022

L'art. 819 ter, 1° comma, c.p.c., come novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, equipara l'esistenza della *potestas iudicandi* arbitrale ad una questione di competenza, pertanto l'eccezione di compromesso va riaccompresa a pieno titolo tra quelle di rito - stante, peraltro, la natura giurisdizionale dell'arbitrato e la funzione sostitutiva assolta da tale istituto rispetto alla giurisdizione ordinaria - e la sentenza che pronuncia solo sulla competenza sulla convenzione arbitrale, affermandola o negandola, è impugnabile unicamente con regolamento di competenza *ex art. 42 c.p.c.*, con conseguente inammissibilità dell'appello.

CODICE CIVILE

DISTANZE LEGALI

Corte d'Appello, sentenza n. 502 - deposito 29/09/2022

In tema di costruzioni in violazione delle norme sulle distanze legali dai confini, il convenuto che affermi di aver acquisito per usucapione il diritto a mantenere un fabbricato ad una distanza inferiore a quella legale deve dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto, vale a dire: la presenza per il tempo indicato dalla legge del manufatto nella stessa posizione e l'assoluta identità tra

la nuova e la vecchia struttura. Perché si possa parlare di identità tra la nuova e la vecchia struttura è indispensabile che l'intervento si traduca nell'esatto ripristino dell'edificio senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni - ed in particolare senza aumenti di volumetria.

Nel caso di specie pertanto è da escludere che i convenuti abbiano usucapito il diritto a mantenere la costruzione ad una distanza inferiore rispetto a quella legale, in quanto sono emerse differenze rispetto la sagoma di ingombro - e quindi di volumetria - tra il fabbricato demolito e quello di nuova realizzazione, tali da non consentire di ritenere che possa sussistere assoluta identità tra la nuova e la vecchia costruzione.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Corte d'Appello, sentenza n. 547 - deposito 18/10/2022

L'accollo c.d. liberatorio di cui all'art. 1273, co. 2 c.c. consta di due fattispecie: nella prima delle due è necessario che nel contratto tra il debitore ed il terzo, a cui deve aver aderito il creditore, si preveda espressamente la sua efficacia liberatoria nei confronti del debitore originario, mentre nella seconda, è necessaria una dichiarazione espressa ed univoca della volontà del creditore di liberarlo. Nella specie l'accordo intervenuto tra le parti è privo di efficacia liberatoria sia perché in esso non è stata prevista alcuna liberazione del debitore accollato sia perché il creditore accollatario, in seguito, non mai dichiarato espressamente di volerlo liberare, non rilevando ai fini della liberazione né la ricezione ed accettazione dei pagamenti né le quietanze.

CONTRATTO DI VENDITA

Corte d'Appello, sentenza n. 579 - deposito 02/11/2022

È legittimato ad agire per far valere la nullità del contratto di compravendita di terreni, stipulato a seguito dell'esercizio della prelazione agraria, poi risultata non spettante, colui che abbia maturato un legittimo affidamento *ex art. 1337 c.c.* sulla conclusione di un contratto di compravendita avente ad oggetto gli stessi terreni oggetto della prelazione, in quanto abbia formulato una proposta di acquisto cui abbia fatto seguito l'avvio di procedure interne all'ente venditore finalizzate all'accettazione e al perfezionamento della vendita.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha confermato la dichiarazione di nullità dell'atto effettuata dal Tribunale, riqualificando però la veste dell'attore appellato da promittente acquirente in un preliminare di compravendita in proponente l'acquisto in un contratto di compravendita.

CONTRATTO DI APPALTO

Corte d'Appello, sentenza n. 591 - deposito 09/11/2022

Negli appalti privati, la committenza e la direzione dei lavori sono compatibili in quanto non vi sono ragioni di interesse pubblico per ritenere che le due figure professionali non possano coincidere: infatti, non si può escludere che se il committente abbia i requisiti di legge *ex art. 98, D. Lgs. n.81/2008* non possa anche dirigere i lavori (nella specie, sulla base degli elementi indiziari, l'incarico circa la ristrutturazione della casa coniugale di proprietà della moglie era stato conferito da entrambi i coniugi, di cui uno aveva dedotto la qualità di direttore).

Corte d'Appello, sentenza n. 469 - deposito 20/09/2022

Il regime di responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., che secondo una lettura ermeneutica è incompatibile con l'art. 1227 co. 1 c.c., in quanto le iniziative e i lavori volti ad eliminare la causa dei vizi costruttivi o a limitarne le conseguenze pregiudizievoli incomberebbero sul solo appaltatore e non sul committente, resta in ogni caso compatibile con il concorso di colpa di cui all'art. 1227 co. 2 c.c. La norma, infatti, esclude l'addebitabilità al danneggiante delle conseguenze dannose - e non dell'evento dannoso - che il creditore avrebbe evitato impiegando l'ordinaria diligenza.

Nel caso di specie, in applicazione del concorso di colpa di cui all'art. 1227 co.2 c.c., il risarcimento del danno dovuto ex art. 1669 c.c. è stato ridotto del 20% in considerazione del difetto di manutenzione imputabile alla danneggiata, che, se avesse conservato correttamente l'immobile, anche attraverso la pulizia delle bocchette di scarico delle acque piovane, avrebbe quantomeno ridotto il danno derivante dalle infiltrazioni, addebitabile comunque al venditore in solido con l'appaltatore e con il fornitore dei beni. Peraltro, se la danneggiata avesse correttamente mantenuto il bene, si sarebbe accorta prima dei difetti del tetto, li avrebbe segnalati tempestivamente, sollecitando così un pronto intervento idoneo ad evitare danni maggiori.

DIVISIONE E USUCAPIONE**Corte d'Appello, sentenza n. 592 - deposito 09/11/2022**

La questione relativa all'usucapione integra una delle possibili contestazioni relative alla divisione e l'art. 785 c.p.c., prevedendo al riguardo che *“Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza del giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'art. 187.”* consente al Giudicante di provvedere ai sensi dell'art. 187 c.p.c. laddove non sia subito possibile una pronuncia sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, con la precisazione che il rinvio operato da una disposizione normativa ad altra disposizione può anche riguardare solo una parte del contenuto di quest'ultima, non dovendo necessariamente abbracciarne l'intero testo. In altri termini, l'art. 785 c.p.c. prevede semplicemente che laddove via sia la necessità di risolvere talune contestazioni prima di procedere alla vera e propria divisione potrà applicarsi il meccanismo di cui all'art. 187 c.p.c., ossia rimettere la causa in decisione sulla sola questione preliminare, rinviando quindi a tale ultima disposizione solo al fine di individuare il meccanismo processuale utilizzabile in presenza di contestazioni. Nel caso di specie la domanda avente ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta usucapione non poteva che essere preliminare rispetto alla divisione ereditaria non potendo evidentemente procedersi a tale ultimo incombente se non dopo aver individuato quali beni dovessero formare oggetto di tale divisione e quali no.

RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALE**Corte d'Appello, sentenza n. 570 - deposito 27/10/2022**

Il «caso fortuito» di cui all'art. 2051 c.c. va inteso quale elemento esterno idoneo ad elidere il nesso causale fra la cosa in custodia e il danno da essa conseguente e può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima. Tale fatto esterno esclude la responsabilità del custode in quanto intervenga nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità, integrando la causa esclusiva dell'evento dannoso. Ciò implica che le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alle condotte

irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che ogni dovere di precauzione invocabile a carico del custode viene meno per la mancata attivazione da parte della vittima del richiesto e basilare dovere di cautela.

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 562 - deposito 26/10/2022

In un contratto finanziario a forma libera, la sola firma specificamente apposta in calce al richiamo alle clausole vessatorie del contratto - difettando invece quella apposta in calce alle condizioni generali - è da ritenersi necessaria e sufficiente per la validità delle stesse.

Invero nel caso di contratto che non richieda la forma scritta per la sua validità, la doppia sottoscrizione risulta ultronea e conseguentemente la sottoscrizione delle sole clausole vessatorie attribuisce piena efficacia alle stesse.

Nel caso di specie è stata riconosciuta pienamente efficace la clausola compromissoria sottoscritta dall'appellato nella sola parte relativa allo specchio riepilogativo delle clausole vessatorie.

CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. LAVORO

LAVORO PUBBLICO

Corte d'Appello, sentenza n. 244 - deposito 17/10/2022

Il possesso dei 24 crediti formativi non è condizione sufficiente per l'inserimento del docente nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze previste dall'ordinanza ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, cui possono accedere i soli docenti in possesso di abilitazione.

La disposizione dell'art. 5 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, nel testo in vigore fino al 29 giugno 2022, applicabile al caso di specie *ratione temporis*, secondo cui l'accesso al concorso a cattedre era consentito non solo ai laureati in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ma anche ai laureati che, pur sprovvisti di abilitazione, avessero conseguito ventiquattro cfu nelle specifiche discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, non autorizza a ritenere che il possesso dei crediti, unitamente alla laurea, costituisca titolo equipollente, ai fini dell'insegnamento, all'abilitazione conseguita attraverso il concorso o seguendo gli speciali percorsi formativi tempo per tempo previsti. Il possesso dell'abilitazione, infatti, certifica l'idoneità del titolare a esercitare la professione di docente, che non è, invece, attestata dal titolo accademico costituito dalla laurea, seppure unito ai ventiquattro CFU.

I requisiti per l'inserimento nelle graduatorie per le supplenze sono fissati dai decreti ministeriali e dalle ordinanze ministeriali susseguite nel tempo: questi prevedono graduatorie distinte per i docenti in possesso dell'abilitazione e per quelli privi di quel titolo, con priorità ai primi per il conferimento degli incarichi di supplenza.

La distinzione tra i titoli valevoli per l'accesso al concorso e quelli richiesti per l'inserimento nelle graduatorie non è arbitraria, ma è giustificata dal diverso fine cui le due procedure tendono: una cosa è il titolo per la partecipazione al concorso, nel cui ambito la preparazione del candidato sarà vagliata dalla commissione d'esame, altra cosa è la valutazione dei diversi titoli richiesti ai fini della formazione della graduatoria per le supplenze, che dà accesso diretto all'esercizio della funzione di docente.

Non sono fondati i dubbi, sollevati dall'appellante, riguardo alla conformità del sistema delle graduatorie differenziate in fasce alla normativa dell'Unione Europea, in particolare alla direttiva 2005/36/Ce. A questo proposito, il Tar del Lazio ha osservato, nella sentenza n. 7152/2019, come la direttiva in questione, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 206/2007, "non abbia escluso che lo Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali".

(Nel caso di specie, la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stata respinta la domanda del ricorrente di essere inserito nella fascia delle GPS riservata ai docenti abilitati, in base al possesso della laurea e dei ventiquattro CFU.)

Corte d'Appello, sentenza n. 237 - deposito 06/10/2022

La disciplina del trattamento economico del personale ATA assegnato temporaneamente alle funzioni del DSGA, dettata dall'art. 1, commi 44 e 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede che al lavoratore sia corrisposto un emolumento per lo svolgimento delle funzioni superiori, vale a dire, un compenso aggiuntivo rispetto al trattamento economico ordinariamente spettante in base al profilo rivestito, che deve essere liquidato «*in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello*

complessivamente in godimento all'assistente amministrativo incaricato». Il trattamento economico ordinario, in coerenza con il dato normativo che fa riferimento a quello «complessivamente in godimento», dev'essere individuato - affinché possa dirsi soddisfatto il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico previsto per la qualifica superiore, in conformità al disposto di cui all'art. 52, comma 4, del D. Lgs. 165/2001 - in quello effettivamente maturato dal dipendente nella propria qualifica di inquadramento contrattuale, comprensivo di ogni voce retributiva, inclusi gli eventuali emolumenti accessori, fra cui la posizione economica.

Pertanto, i due emolumenti, quello collegato alla posizione economica del profilo di appartenenza e l'indennità per l'espletamento delle mansioni superiori di DSGA, si cumulano e non si elidono.

(Nel caso di specie, la Corte, sulla base di tale interpretazione, ha respinto l'appello con cui il Ministero dell'Istruzione sosteneva che le lavoratrici, dipendenti del Ministero appartenenti al personale ATA, con funzioni di assistente amministrativo, alle quali erano state temporaneamente assegnate, tramite provvedimento dirigenziale, le funzioni di DSGA, nell'ottenere l'erogazione degli emolumenti principali e accessori propri della qualifica destinazione [DSGA appunto] non potessero, al contempo, mantenere quelli propri della qualifica di provenienza di assistente amministrativo.)

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Corte d'Appello, sentenza n. 249 - deposito 21/10/2022

L'art. 12 del d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 prevede l'operatività della copertura assicurativa, in assenza di un servizio di mensa aziendale, per gli infortuni occorsi al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, specificando che l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo privato purché tale uso sia necessitato.

La Corte, nel caso di specie, ha escluso l'indennizzabilità dell'infortunio, che l'appellante assumeva essere avvenuto mentre stava tornando a piedi sul luogo di lavoro dopo aver comperato il pasto in uno dei limitrofi esercizi commerciali, poiché non risultavano adeguatamente allegare e provare quelle circostanze relative alla pausa pranzo, atte ad individuare il "luogo abituale di consumazione dei pasti", il "normale" percorso seguito ed il collegamento con l'attività lavorativa.

Oltretutto, dall'istruttoria era emerso che il sinistro si fosse in realtà verificato mentre la lavoratrice scendeva dalla propria auto, scivolando su un detrito di plastica.

Tale circostanza, data la pacifica ed incontestata presenza di numerosi negozi di generi alimentari vicini al luogo di lavoro, tutti raggiungibili a piedi, doveva essere ritenuta dirimente per escludere la cd. "occasione di lavoro" e la conseguente configurabilità dell'infortunio in itinere poiché l'uso del mezzo privato non poteva dirsi necessario.

Corte d'Appello, sentenza n. 234 - deposito 26/09/2022

Ai sensi degli artt. 1, comma 3, n. 28 e 4 n. 5 del T.U. 1124/65 sono compresi nell'assicurazione INAIL anche gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro.

Il presupposto per l'operatività della copertura assicurativa INAIL resta anche in tale ipotesi che il lavoro - o meglio, l'esercitazione pratica di lavoro compiuta dall'allievo - abbia determinato il rischio del quale l'infortunio è conseguenza, non bastando, cioè, "che l'infortunio sia avvenuto sul luogo di "lavoro" e durante l'orario di lavoro" (Cass. Sez. Lav., sent. n. 17334 del 2005).

Non rientrano pertanto nella copertura assicurativa INAIL i danni all'integrità fisica riportati da una allieva di un istituto tecnico derivanti dalla sua caduta a terra durante il percorso seguito per spostarsi dall'aula, ove veniva svolta un'esercitazione pratica di sartoria, ed accedere all'attiguo bagno, quando la caduta - come fatto materiale dal quale conseguirono le lesioni - non sia dovuta ad una causa anche solo connessa all'attività lavorativa.

Nel caso di specie tale nesso è stato escluso in ragione del fatto che la studentessa non era caduta a terra durante lo svolgimento dell'attività pratica, ma mentre camminava per raggiungere il bagno, restando irrilevante il motivo che spinse l'allieva ad accedere al bagno (cioè se lo spostamento fosse avvenuto per esigenze fisiologiche personali, oppure per lavare le mani come condizione per l'esecuzione del lavoro di sartoria): ed infatti la Corte ha rilevato che la caduta non fu causata dalla presenza di un'insidia occulta lungo il percorso - di cui non era stata fornita né prova né allegazione - bensì per un improvviso e transeunte malore occorso all'allieva.

PREVIDENZA E OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 238 - deposito 17/10/2022

L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. «minimale contributivo»), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d. «minimo retributivo costituzionale»), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione.

Corte d'Appello, sentenza n. 238 - deposito 17/10/2022

In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. D.U.R.C.), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del D.U.R.C., da parte dell'Inps, non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del D.M. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi.

Nella fattispecie, la Corte ha confermato la decisione di primo grado che, accertato che alcuna delle organizzazioni sindacali datoriali che aveva sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato dalla società appellante rientrava tra quelle maggiormente rappresentative sulla base di quanto previsto dal D.P.C.M. 8 agosto 2013, aveva applicato il minimale contributivo previsto dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ed aveva revocato l'esonero contributivo triennale fruito dalla società per l'assunzione di una nuova lavoratrice, ai sensi dell'art. 1, commi da 118 a 124 della legge n. 190/2014, equiparando così la mancanza del D.U.R.C. all'accertamento successivo di irregolarità ostative al rilascio dello stesso, nonostante la mancata segnalazione delle irregolarità riscontrate.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE**Corte d'Appello, sentenza n. 232 - deposito 29/09/2022**

La mancata produzione in giudizio del contratto di assicurazione, di cui è onerata la parte che intende avvalersene, non consente di provare l'esistenza e l'operatività della garanzia per effetto dell'avveramento di un rischio corrispondente a quello incluso nella polizza; né di tale documento può essere ordinata l'esibizione in giudizio alla compagnia di assicurazione in mancanza di una tempestiva denuncia di smarrimento dello stesso da parte del contraente assicurato.

Corte d'Appello, sentenza n. 232 - deposito 29/09/2022

Non costituisce atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere la prescrizione la nota (inviata solo per conoscenza alla compagnia di assicurazione) con cui il datore di lavoro assicurato, rispondendo alla richiesta di risarcimento formulata dal lavoratore infortunato, gli comunica il numero della polizza stipulata con una compagnia di assicurazione, non contenendo tale atto alcuna richiesta scritta diretta alla compagnia di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

Corte d'Appello, sentenza n. 232 - deposito 29/09/2022

Ai fini della sussistenza dell'inadempimento doloso da parte dell'assicurato all'obbligo di avviso all'assicuratore, che comporta la perdita del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 1915 c.c., non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo. Di ciò può essere fornita la prova per presunzioni qualora il datore di lavoro assicurato ometta o ritardi notevolmente di denunciare il sinistro nonostante le espresse e reiterate richieste di risarcimento formulate dal lavoratore danneggiato.